



31  
Sent. n° 309

# Senato del Regno

*Alta Corte di Giustizia*

*Sentenza n. 296  
del Reg. Con.*

*In Nome di Sua Maestà  
Vittorio Emanuele Cervo  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re D'Italia*

*La Commissione d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia,  
in Camera di Consiglio, composta dei Signori Senatori:*

*Morrone Paolo*

*Presidente*

*Ciraolo Giovanni*

*Baccelli Alfredo*

*Membri Ordinari*

*Bazan Enrico*

*Cito Filomarino Luigi*

*Membri supplenti,*

*ha pronunciato la seguente*

*Sentenza.*

*nel procedimento penale a carico di*

*1) Niuitta Giovanni fu Florio, nato a Potenza il 21 dicembre  
1879 e domiciliato a Napoli,*

*2) Landi Antonio fu Angelo, nato a Sala di Savona il  
3 agosto 1860 e domiciliato a Napoli,*

*3) Delitto Leopoldo fu Enrico, nato a Napoli l'8 gennaio  
1891 e domiciliato a Napoli,*

4) Puricelli Ing. Piero fu Angelo, nato a Milano il 4 aprile 1883, Senatore del Regno

### Imputati

di contravvenzione daziaria, accertata nel Comune di Torre Annunziata (Boscotrecase) il 29 giugno 1929-VIII, per avere omesso di dichiarare al competente Ufficio daziario la quantità dei materiali usati per la costruzione dell'autostrada attraversante il territorio del comune di Torre Annunziata e per avere omesso il pagamento del dazio dovuto sui materiali introdotti (articoli 26 e 18 All. A al R. Decreto 24 settembre 1923, n. 2030 e articoli 62, 64, 65 e 248 lett. B del Regolamento Generale daziario 25 febbraio 1924, n. 546).

Vista l'Ordinanza 8 aprile 1930 VIII, con la quale S. E. il Presidente del Senato trasmette il verbale della Direzione forese degli appalti dei dazi di consumo di Torre Annunziata e tutti i relativi atti a questa Commissione per l'ulteriore corso di giustizia;

Letti gli atti medesimi;

Letta la requisitoria del Ministero Pubblico, in data 4 maggio 1930-VIII, con la quale si chiede "non farsi luogo a procedimento penale nei rapporti dell'On. Senatore Puricelli";

Udita la relazione del commissario delegato, Senatore Bazzan;

### Fatto

Con verbale del 29 giugno 1929 la Direzione forese degli appalti dei dazi di consumo di Torre Annunziata ha riferito che, venuta a conoscenza che dai primi del maggio 1929 si erano iniziati i lavori di pavimentazione dell'autostrada Napoli - Pompei nel territorio forese di Torre Annunziata (Boscotrecase) onde che dagli incaricati e responsabili della costruzione venisse presentata la regolare denuncia voluta dall'articolo 62 del Regolamento generale daziario, si recò nell'autostrada predetta e poté accertare, procedendo anche alle relative misurazioni, che il piano autostradale

del tratto indicato era stato pavimentato con cemento ricoperto di asfalto, costruzione questa soggetta a dazio per la tariffa daziaria stabilita per le frazioni aperte del comune di Torre Annunziata; che, costituendo il fatto sopra esposto violazione delle disposizioni enunciate in rubrica, la predetta Direzione forese ha ritenuto dover si esso addebitare ai seguenti signori, tutti interessati alla costruzione dell'autostrada:

Duca Giovanni Nullo, quale Presidente della Società Anonima Autostrade meridionali, Ing. Antonio Landi e Ing. Leopoldo Delieto, pure rappresentanti della Società stessa, e il Gran Uff. Puricelli Piero quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Società Anonima Puricelli, Strade e Cave, Impresaria della pavimentazione dell'autostrada, e li ha pertanto dichiarati tutti in contravvenzione alle predette disposizioni.

Nell'istruttoria compiutasi recentemente da questa Commissione d'istruzione per altro analogo procedimento riguardante il tratto della stessa autostrada attraversante il territorio di San Giorgio a Gremano, il Senatore Puricelli, da parte sua, oltre le considerazioni di merito, che per quanto più avanti si concluderà non giova qui riferire, ha chiarito che ai vari servizi della Società anonima, di cui egli è il Presidente del Consiglio di amministrazione, provvedono quattro Direttori generali responsabili del loro regolare andamento.

#### In Diritto

La Commissione osserva, anzitutto, col Pubblico Ministero che, come emerge dalla precedente esposizione, la denuncia della Direzione forese di Torre Annunziata si riferisce al

Senatore Puricelli, Presidente del Consiglio di amministrazione della Società anonima Puricelli, non perché questi sia personalmente autore della trasgressione, ma evidentemente ai sensi dell'art. 60 del Codice penale, il quale dispone che, nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la pena oltreché alla persona subordinata si applica anche alla persona rivestita della autorità o incaricata della direzione o vigilanza, se tratta si di contravvenzione o disposizione che essa era tenuta a fare osservare e se la contravvenzione poteva essere impedita dalla sua diligenza.

Se nonché, dallo stesso contenuto della denuncia emerge che l'ipotesi sostenuta non è quella di una contravvenzione, bensì di un vero e proprio delitto di frode daziaria. L'art. 40 del R. Decreto 24 settembre 1923, n. 2030, circa il riordinamento dei dazi interni di consumo commina infatti la multa a chi introduca in frode oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda od eserciti la fabbricazione di prodotti soggetti alla tassa stessa non uniformandosi ai regolamenti sul dazio, e l'art. 248 lett. B) del citato Regolamento generale 25 febbraio 1924, n. 540, considera in frode le costruzioni soggette a dazio a computo metrico, iniziale senza la prescritta denuncia; mentre poi la giurisprudenza più autorevole è che per l'esistenza del reato di frode daziaria basti, quanto al dolo, il semplice fatto volontario o intenzionale di non denunciare i generi o di non pagare il dazio, quali che siano le ragioni subiettive della omessa denuncia o dell'omesso pagamento.

Ora basterà qui appena accennare che la multa per l'art. 11 del codice penale è una pena prevista per i delitti, non per le contravvenzioni e che l'art. 2 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sulle norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie si ferma pure a spiegare che costituisce delitto o contravvenzione la violazione di una norma contenuta nelle leggi finanziarie per la quale è stabilita una delle pene prevedute dal codice penale per i delitti o, rispettivamente, per le contravvenzioni. È vero che la predetta legge d'araria n. 2030 parla di contravvenzioni per frode, ma è ormai pacificamente ammesso che questa formula, usata impropriamente, si identifichi con quella di delitto, trattandosi di omissione che importa una lesione giuridica, cioè, come ben ricorda il Ministero Pubblico nelle sue conclusioni, la immediata violazione del diritto della pubblica finanza, mentre la contravvenzione ha caratteristiche diverse, non essendo che la trasgressione delle norme poste a tutela del diritto.

È pertanto, dovendosi configurare l'ipotesi in esame come quella di un vero e proprio delitto, è da ritenersi ad essa inapplicabile il predetto art. 60 del codice penale che è esclusivamente riferibile alle contravvenzioni. Né l'On. Puricelli, d'altra parte, è, almeno allo stato degli atti, indiziato quale correo o complice del reato verbalizzato, potendo, tutt'al più, essere tenuto solo civilmente a termini dell'art. 48 della legge d'araria per il pagamento delle multe applicabili ai suoi agenti.

Che, dovendosi dichiarare esclusa in via pregiudiziale la responsabilità del

Senatore Puricelli, non sia da procedere ad altre indagini circa il reato verbalizzato, e per altro cessa la competenza del Senato a conoscere del reato nei confronti degli altri imputati, per cui debesi rinviare la cognizione del procedimento nei loro confronti al Magistrato ordinario;

Per questi motivi

Visti gli articoli 16, 17 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato;

1°) Dichiarò non doversi procedere a carico del Senatore Piero Puricelli per non aver egli commesso i fatti addebitatigli.

2°) Ordina la trasmissione degli atti al Sig. Procuratore del Re presso il Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso di giustizia, nei confronti degli altri imputati.

Fosì deciso in Roma nella sede del Senato del Regno.

Addì 22 maggio 1930 Anno VIII.

Il Presidente

Morone

Il Cancelliere

Att